23008-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -
Gaetano De Amicis
Maria Silvia Giorgi
Martino Rosati - relatore -
Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 303
UP - 18/02/2021
R.G.N. 30505/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Bari;

letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città a (omissis), per il delitto di abuso d'ufficio, che egli, nella sua qualità di sottufficiale della Capitaneria di Porto di (omissis), avrebbe commesso in concorso con il proprio collega (omissis), in servizio presso l'Ufficio marittimo di (omissis).

Gli si addebita, in sintesi, di aver determinato il proprio collega (omissis), da lui contattato per telefono, a non disporre, nei confronti del proprietario dello

yacht denominato (omissis)', la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1174, cod. nav., per non avere quest'ultimo rispettato l'ordine di ormeggiare presso un dato molo del porto di Trani, impartitogli dal personale del locale Ufficio marittimo, a norma dell'art. 3, lett. *c)*, del regolamento ivi vigente; in tal modo, l'imputato avrebbe procurato a tale privato un ingiusto vantaggio patrimoniale, con corrispondente pregiudizio per l'Erario.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) si articola in tre motivi.

2.1. Con il primo, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'omessa valutazione dei motivi di gravame, si contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di appello, in quanto fondata esclusivamente su quanto riferito, nella loro relazione di servizio, dai due sottufficiali al momento in servizio nel porto di (omissis), tali (omissis) e (omissis).

Essa, però, sarebbe inattendibile, in quanto: *a)* è intervenuta ad oltre otto mesi di distanza dai fatti esposti; *b)* è smentita, con riferimento agli orari, dalle dichiarazioni di altro militare ivi in servizio, tale (omissis), e dalle annotazioni da lui compiute sul relativo brogliaccio d'ufficio, che la Corte di appello ha pregiudizialmente liquidato come malcerte; *c)* considerando i diversi orari emergenti da tali elementi di prova, la ricostruzione compiuta dai due sottufficiali ne rimarrebbe disarticolata, in quanto il tempo intercorso tra l'ingresso in porto dell'imbarcazione e la telefonata effettuata da (omissis) a (omissis), pari a circa quattro ore, sarebbe incompatibile con l'ipotizzata ragione di quella comunicazione; *d)* non è plausibile che (omissis), secondo quanto da lui narrato, abbia udito da un'altra stanza quanto riferito da (omissis) a (omissis) nel corso della loro telefonata («*ora vedo cosa posso fare*»).

Rappresenta, inoltre, il ricorrente che:

- è aprioristico l'assunto accusatorio per cui l'equipaggio della "*Saramour*" abbia fatto pressioni sull'agente marittimo (omissis) e questi, a sua volta, abbia indebitamente sollecitato il proprio amico (omissis) ad intervenire, mancando la dimostrazione di qualsivoglia contatto tra costoro;

- l'imputato ha offerto ampia e plausibile giustificazione della telefonata da lui effettuata al proprio collega, avendo riferito che tali sue interlocuzioni erano frequenti, sia per motivi professionali, sia in ragione del fatto che egli fosse anche consigliere comunale a (omissis);

- la relazione dei sottufficiali (omissis) e (omissis) si collocava in un contesto di malanimo, reso evidente da alcuni scritti anonimi, che avevano segnalato condotte scorrette di (omissis) e rapporti «non estemporanei» – si legge in sentenza – tra lui e (omissis).

2.2. Con il secondo motivo si evidenza l'assenza di motivazione sulle modalità della condotta illecita attribuita all'imputato, mancando qualsiasi specificazione delle forme in cui si sarebbe manifestata la sua condotta asseritamente istigatrice.

2.3. Con il terzo motivo, invece, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 323, cod. pen..

Il comandante dell'imbarcazione, scegliendo di attraccare ad un molo piuttosto che ad un altro per fare rifornimento, non avrebbe violato alcuna norma regolamentare, né un ordine legalmente datogli dall'autorità marittima, avendogli quest'ultima, nella persona del sott.le (omissis), rappresentato l'alternativa opzione di ormeggio. Ragione per cui, essendo discutibile l'esistenza della violazione e, correlativamente, la necessità dell'irrogazione della sanzione, la determinazione di (omissis) di non applicarla non potrebbe considerarsi il prodotto di una consapevole ed intenzionale violazione di legge.

3. Nelle more, il difensore ricorrente ha depositato un motivo aggiunto, deducendo l'inconfigurabilità del reato, alla luce del testo dell'art. 323, cod. pen., come novellato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, per non avere l'imputato violato alcuna disposizione di legge, bensì al più una norma regolamentare e, come tale, di rango sub-primario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo costituisce una tipica censura in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Si contesta, infatti, la valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice di merito, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, che esula dai compiti e dai poteri della Corte di cassazione accertare.

E' perciò sufficiente rilevare, in questa sede, che la sentenza impugnata ha preso in considerazione le dichiarazioni del teste (omissis), sulle quali il ricorrente fonda detta ricostruzione alternativa, rilevando – senza essere denunciata di travisamento – come le stesse non contenessero affermazioni puntuali sugli orari degli accadimenti. Peraltro, considerando i tempi nient'affatto brevi che ragionevolmente hanno richiesto le manovre di un'imbarcazione di stazza notevole rispetto alle capacità recettive del porto (secondo quanto emerge dalla sentenza), le allegazioni di quel teste in alcun modo possono risultare tali da rendere le differenti deduzioni della Corte d'appello manifestamente illogiche e, perciò, censurabili dal giudice di legittimità.

Anzi, la sequenza dei fatti narrata dai due sottufficiali (omissis) e (omissis), sulla quale la sentenza si fonda, si presenta perfettamente lineare, al punto che l'unica ipotesi alternativa ad essa sarebbe quella della calunnia da costoro scientemente ammannita: della quale, però, neppure l'imputato è riuscito a darsi un'eventuale spiegazione (vds. pag. 10, sent.).

2. Analoghe considerazioni valgono per la seconda doglianza proposta, che denuncia l'omesso accertamento delle modalità con cui l'imputato avrebbe manifestato la sua condotta istigatrice.

E' vero, infatti, che quanto (omissis) abbia detto a (omissis), nel corso della loro telefonata, non è indicato in sentenza e, da quanto ivi si legge, non è stato specificamente accertato. Ma la circostanza è stata ragionevolmente ritenuta di secondaria rilevanza dalla Corte di appello, alla luce di quanto è accaduto subito dopo, ovvero che – secondo quanto narrato dai già ricordati (omissis) e (omissis) (omissis), – il loro superiore (omissis), non appena conclusa la telefonata con (omissis) (omissis), ha ordinato loro di desistere dal sanzionare il comandante dello *yacht*, aggiungendo: «*e ringraziate* (omissis)». Sicché, per svilire tale dato probatorio, non resterebbe che l'ipotesi della calunnia da costoro ordita *a tavolino*, che, tuttavia, neppure il ricorrente adombra né sa spiegarsi, ma che appare vieppiù illogica, se si considera che, narrando quei fatti, anch'essi si sono esposti a rischi per lo meno sul piano disciplinare, dal momento che avevano omesso di elevare la sanzione amministrativa, violando un loro preciso dovere d'ufficio.

La censura sul punto, dunque, si presenta anch'essa funzionale ad una diversa ricostruzione dei fatti, ma non è tale da disgregare la trama logica della sentenza e, quindi, da comportare l'annullamento di quest'ultima.

3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, in questo caso, però, per la manifesta infondatezza del relativo presupposto di fatto.

Dalla sentenza impugnata – a differenza di quanto deduce il ricorrente, senza il conforto di specifici elementi di prova da lui indicati – risulta che l'ordine impartito dal sott.le (omissis) al comandante dell'imbarcazione sia stato preciso, oltre che reiterato, e che non sia stato rispettato dal destinatario.

Dunque, nessun margine di discrezionalità residuava, per l'autorità portuale, nell'irrogazione della relativa sanzione.

4. Destituito di qualsiasi fondamento giuridico, infine, è pure il motivo aggiunto, proposto in conseguenza dell'intervenuta modifica dell'art. 323, cod. pen., ad opera del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la disposizione violata non è quella, di rango secondario, prevista dal "Regolamento di disciplina degli accosti e delle operazioni delle navi nonché della disciplina della circolazione veicolare nel porto di (omissis)", là dove, all'art. 3, lett. *c)*, stabilisce che: «*nelle acque interne* (...) *l'esercizio di qualsiasi attività che si rendesse necessaria deve essere preventivamente autorizzata*».

Egli, infatti, nella sua qualità di determinatore dell'altrui condotta materiale, ha concorso nella violazione – così come puntualmente indicato nel capo d'imputazione – della norma di legge prevista dall'art. 1174, cod. nav., e del complesso di quelle, esse pure tutte di rango primario, dalla stessa indirettamente ed implicitamente richiamate.

Quella disposizione recita, infatti, che «*chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197*».

E non v'è dubbio che l'autorità competente ad adottare i relativi provvedimenti sia la capitaneria di porto. Lo stabilisce, infatti, l'art. 18, dello stesso codice, secondo cui «*le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto*». E lo ribadisce pure il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, contenente il codice dell'ordinamento militare, il quale, all'art. 134, affida al «*Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche* (...) *la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione*», con il compito di provvedere alla «*disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione*», altresì attribuendole – per quello che qui particolarmente rileva – la competenza in materia di polizia nei porti e in corso di navigazione, di sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze e sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale, di polizia marittima, di diporto nautico, e stabilendo, infine, che essa costituisca autorità portuale nei porti in cui quest'ultima non sia istituita.

E' indiscutibile, dunque, nell'ipotesi oggetto di giudizio, che detta autorità fosse competente ad irrogare la sanzione amministrativa e che, una volta rilevata l'infrazione, fosse tenuta a farlo, secondo quanto impostole, senza margini di discrezionalità, da una norma avente forza di legge. Ragione per cui la condotta dell'imputato, decisiva al fine dell'altrui omissione di tale comportamento, nella piena consapevolezza del carattere dovuto del medesimo,

continua a rilevare penalmente pur nella vigenza del novellato testo dell'art. 323, cod. pen..

5. Il ricorso in scrutinio, dunque, dev'essere dichiarato inammissibile.

Ne consegue obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore
Martino Rosati

Il Presidente
Massimo Ricciarelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 GIU 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Laurenzio